

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 19 luglio 2017, n. 35

Accesso degli animali di affezione sui mezzi di trasporto pubblico locale. Modifiche alla l.r. 59/2009.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Inserimento del capo III bis nella l.r. 59/2009

Art. 2 - Accesso degli animali di affezione sui mezzi di trasporto pubblico locale. Inserimento dell'articolo 18 bis nella l.r. 59/2009

Art. 3 - Norma di prima applicazione. Inserimento dell'articolo 18 ter nella l.r. 59/2009

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere c) ed l), dello Statuto;

Vista la legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale);

Vista la legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 "Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo");

Considerato quanto segue:

1. La possibilità di trasportare gli animali d'affezione sui mezzi di trasporto pubblico locale dipende attualmente dai regolamenti che le varie aziende di trasporto applicano autonomamente nelle diverse città, anche se le linee guida seguite nell'elaborazione di tali atti sono le stesse, pur con qualche differenza marginale;

2. Tali regolamenti prevedono, in genere, che a bordo delle vetture non siano ammessi animali ad eccezione del trasporto gratuito di cani-guida per non vedenti, di

cani di piccola taglia, purché tenuti in braccio e muniti di museruola a fitte maglie e di altri animali di piccola taglia, purché racchiusi in ceste, gabbie o altri contenitori di dimensioni ridotte che impediscano il contatto fisico con l'esterno;

3. La l.r. 59/2009 non disciplina l'accesso degli animali sui mezzi di trasporto, prevedendo solo che i cani, accompagnati dal proprietario o detentore, hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonché ai locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale;

4. Si rende pertanto necessario adeguare la normativa regionale, prevedendo esplicitamente che è consentito il libero accesso degli animali di affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico locale;

5. L'intervento normativo eviterà, inoltre, il ripetersi di controversi episodi riguardanti il divieto di salire sui mezzi di trasporto pubblico locale a persone accompagnate dai loro animali domestici;

Approva la presente legge

Art. 1

Inserimento del capo III bis nella l.r. 59/2009

1. Dopo il capo III della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 "Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo"), è inserito il seguente: "Capo III bis - Accesso degli animali di affezione sui mezzi di trasporto pubblico locale".

Art. 2

Accesso degli animali di affezione sui mezzi di trasporto pubblico locale.

Inserimento dell'articolo 18 bis nella l.r. 59/2009.

1. Dopo l'articolo 18 nel capo III bis della l.r. 59/2009 è inserito il seguente:

"Art. 18 bis

1. Accesso degli animali d'affezione sui mezzi di trasporto pubblico locale

1. È consentito il libero accesso degli animali di affezione sui mezzi di trasporto pubblico locale di cui alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale).

2. È consentito l'accesso di un solo cane per detentore. I detentori di cani sono obbligati ad usare il guinzaglio e la museruola, ad eccezione di quelli destinati all'assistenza delle persone prive di vista. È comunque consentito l'utilizzo del trasportino in alternativa alla museruola. Gli altri animali d'affezione sono custoditi in appositi trasportini.

3. Il detentore che conduce l'animale sui mezzi di trasporto pubblico locale, assicura che lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.

4. L'animale può essere allontanato, a insindacabile giudizio del personale aziendale, in caso di notevole affollamento, qualora arrechi disturbo ai viaggiatori o in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 2.”.

Art. 3

Norma di prima applicazione.

Inserimento dell'articolo 18 ter nella l.r.59/2009

1. Dopo l'articolo 18 bis della l.r. 59/2009 è inserito il seguente:

“Art. 18 ter

Norma di prima applicazione

1. Le disposizioni dell'articolo 18 bis entrano in vigore il 31 marzo 2018. Entro tale data i soggetti gestori adeguano le carte dei servizi alle disposizioni contenute nel medesimo articolo.”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 19 luglio 2017

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 11.07.2017.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 14 febbraio 2017, n. 169

Proponenti:

Consiglieri Galletti, Cantone, Giannarelli, Quartini
Assegnata alla 3^a Commissione consiliare
Messaggio della Commissione in data 30 giugno 2017
Approvata in data 11 luglio 2017
Divenuta legge regionale 25/2017 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 “Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo”), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59

SEZIONE II

CORTE COSTITUZIONALE - Sentenze

SENTENZA 23 maggio 2017, n. 157

Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri c/ Regione Toscana - L.R. n. 31/2016 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime”.

SEGUE ALLEGATO